

Dovere di sinteticità:

IL SOTTILE CONFINE TRA ATTO PROLISSO E ATTO ESAUSTIVO
MODELLI E PROBLEMATICHE A CONFRONTO

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 3, comma 2, c.p.a. *Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione;*

Art. 26, comma 1, c.p.a. *Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2;*

All. 02, Titolo IV, art. 13 ter, comma 1, c.p.a.: *Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016;*

All. 02, Titolo IV, art. 13 ter, comma 5, c.p.a.: *Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione;*

IL QUADRO NORMATIVO PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 121, comma 2, c.p.c. *Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.*

Art. 46, comma 4, disp. att. c.p.c. *Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale;*

Art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c. *Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo;*

I regolamenti per la redazione degli atti processuali

PROCESSO AMMINISTRATIVO

PROCESSO CIVILE

PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE

D.P.C.S. 167/2016

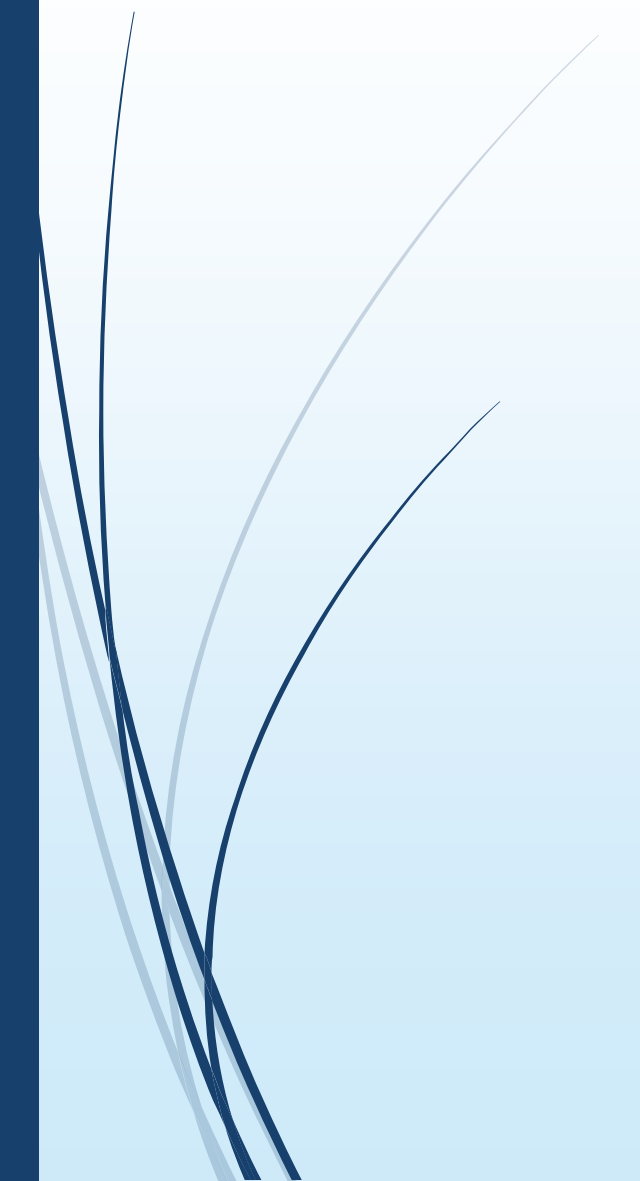
D.M. 110/2023

PROTOCOLLO D'INTESA 01
MARZO 2023

ATTUATIVO DELL'ART. 13 TER
DELL'ALLEGATO II C.P.A. IN
COERENZA CON I PRINCIPI DI
SINTETICITÀ E CHIAREZZA

ATTUATIVO DELL'ART. 46, COMMA 4,
DISP. ATT. C.P.C. IN COERENZA CON
L'ART. 121 C.P.C. CHE SANCISCE IL
PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ

ADOTTATO IN CONSIDERAZIONE
DELLA CODIFICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI CHIAREZZA E
SINTETICITÀ



Cosa si intende per dovere di
sinteticità?

Dovere di sinteticità nel processo amministrativo

Inizialmente previsto dal D. Lgs 163/2006, art. 245, comma 2 undecies, per il solo rito in materia di appalti, è stato codificato in via generale con il D. Lgs. 104/2010

Nella sua codificazione originaria, il Legislatore non aveva previsto alcuna specifica sanzione in caso di sua violazione

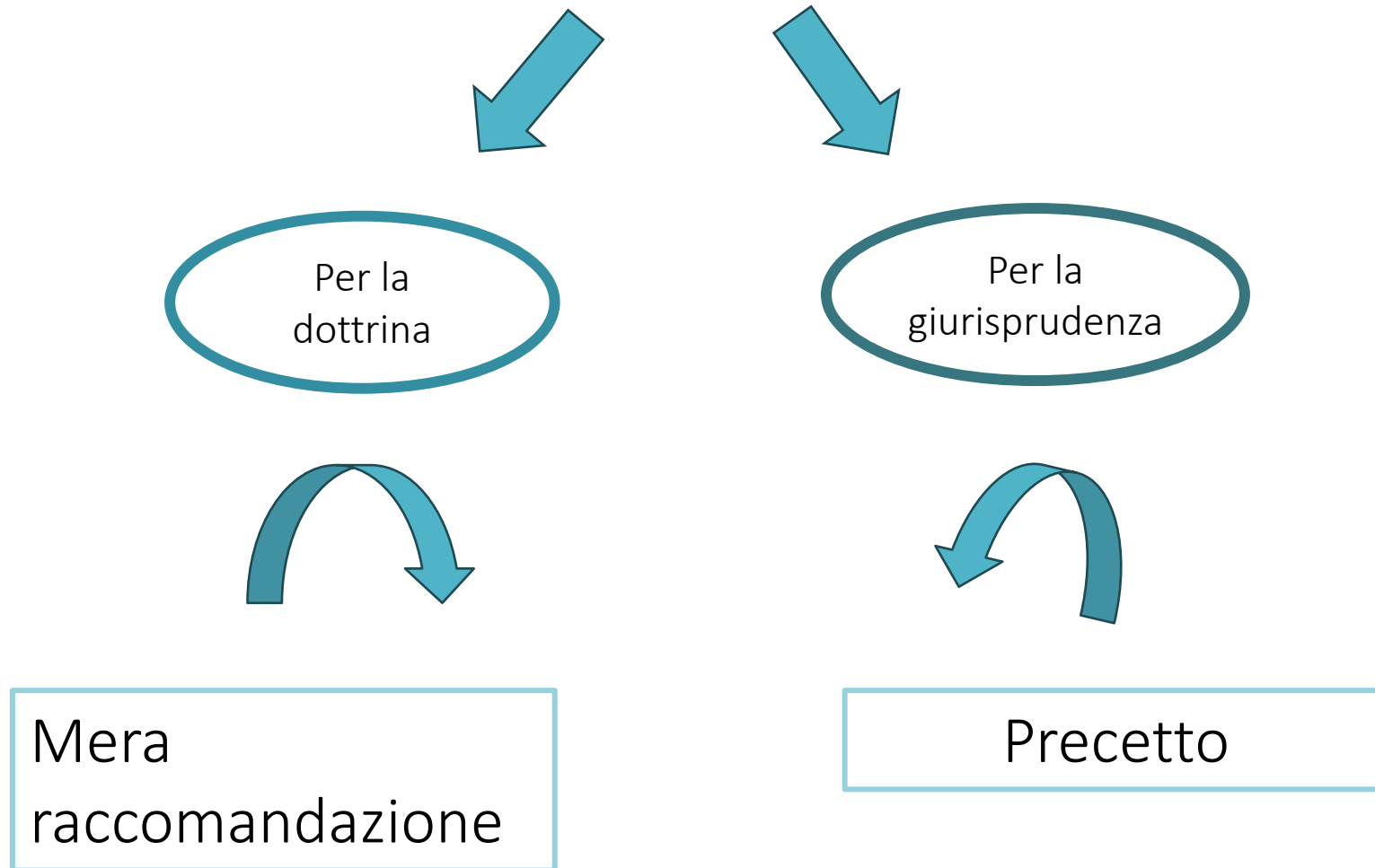
Con il secondo correttivo al Codice (D.Lgs 14 settembre 2012, n. 160) il Legislatore ha introdotto una specifica sanzione, prevedendo, all'art. 26, comma 1, che in sede di liquidazione delle spese, il Giudice debba tenere conto anche del rispetto del dovere di sinteticità.





DOVERE DI SINTETICITÀ: PRECETTO O RACCOMANDAZIONE?

PRIMA DELL'INTRODUZIONE DELL'ART. 13 TER DELL'ALLEGATO II DEL C.P.A. E DEL D.P.C.S. 167/2016



Cons. Stato
Sez. V
5400/2015

- Che ha sancito l'inammissibilità del ricorso per violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza, corollario del giusto processo nonché strumenti per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace, che postula un'esposizione essenziale

Cass. Civile
SS.UU.
964/2017

- In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, sicché non è affetta da tale vizio la pronuncia con la quale il giudice amministrativo, facendo applicazione della sanzione stabilita dall'art. 40 del d.lgs. n. 104 del 2010, nonché dell'art. 3, comma 2, del medesimo d.lgs., abbia dichiarato l'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva

L'evoluzione del dovere di sinteticità nel processo amministrativo

► **Legge 25 ottobre 2016 n. 197**

- Si introduce l'art. 13 ter all'Allegato II c.p.a. con cui si prevede l'obbligo per il Giudice di pronunciarsi sulle questioni trattate nel rispetto dei limiti dimensionali, prevedendo, altresì che, in caso di mancato rispetto dei limiti dimensionali, il giudice possa non tenere conto di quanto contenuto nella parte eccedente siffatti limiti dimensionali, senza che ciò possa costituire motivo di impugnazione

► **D.P.C.S. 167 del 22 dicembre 2016**

- Con cui si adottano i criteri redazionali da seguirsi per la redazione di tutti gli atti del processo amministrativo, prevedendo criteri quantitativi massimi con riferimento ai singoli atti (art. 3); esclusioni (art. 4); deroghe mediante istanza preventiva (art. 5-6) e in via eccezionale deroga postuma (art. 7)

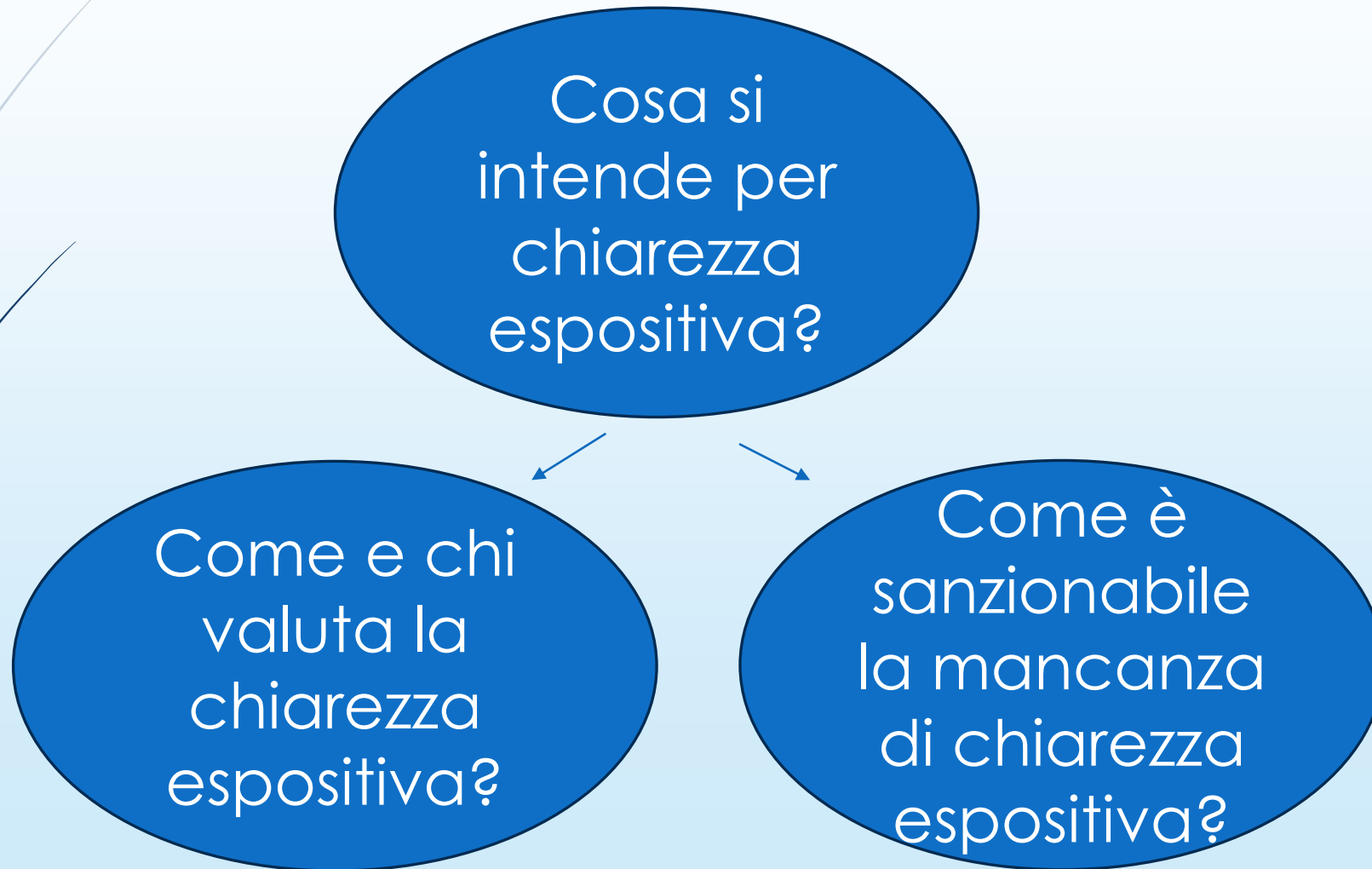
Dovere di sinteticità nel processo civile

Il dovere di sinteticità entra nel giudizio civile a partire dal ricorso per Cassazione e, precisamente, a seguito della lettera di raccomandazioni inviata, il 17 giugno 2013, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione Santacroce, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense di allora, Prof. Alpa, con cui il primo postulava di far contenere la redazione dei ricorsi entro un numero massimo di pagine

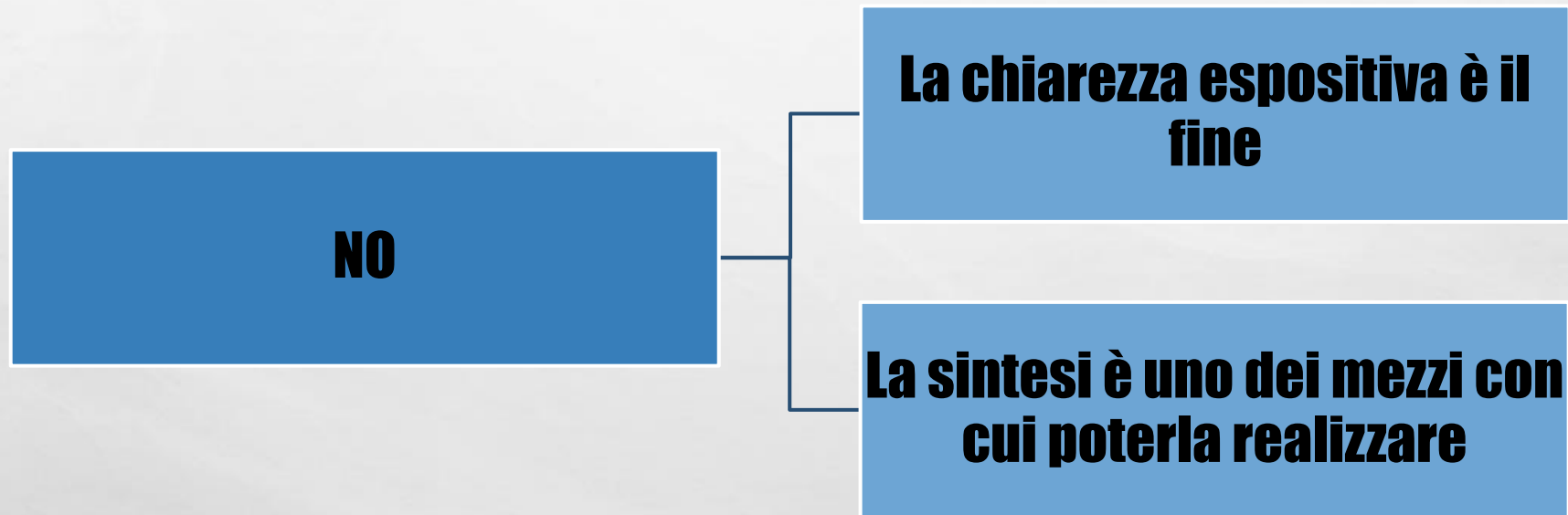
prima regolamentazione si ha con il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, del 17 dicembre 2015 (oggi sostituito dal Protocollo d'intesa sul processo civile in Cassazione tra la Suprema Corte di Cassazione, la Procura Generale della Corte di Cassazione, l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense, siglato il 01 marzo 2023).

Con la riforma Cartabia, tale dovere viene codificato all'art. 121 c.p.c. e con il D.M. 110/2023 viene predisposto il regolamento per la redazione degli atti civili, in attuazione dell'art. 46, comma 4, disp. att. c.p.c.

Il dovere di sinteticità è sempre correlato al dovere di chiarezza espositiva



DOVERE DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA ESPOSITIVA SONO UN'ENDIADI ?



IL SOTTILE CONFINE TRA ATTO PROLISSO E ATTO ESAUSTIVO

Il parametro quantitativo scelto dal Legislatore è sufficiente per distinguere l'atto prolioso da quello esaustivo?

La rimessione all'autorità giudiziaria della distinzione tra atto prolioso e atto esaustivo sconta eccessiva discrezionalità?

La distinzione tra atto prolioso e atto esaustivo prevede come unica conseguenza un'eventuale condanna alle spese?

SINTETICITÀ E DIFESA TECNICA

Limiti dimensionali ancorati a soli parametri quantitativi possono compromettere la difesa tecnica

La previsione di deroghe di legge fa sì che lo sconfinamento sia oggettivamente legittimo

Limiti

Non
solo
sintesi

La difesa tecnica si estrinseca in vari fattori di cui la sintesi rappresenta una delle modalità redazionali.

Deroghe
di legge

Deroghe
discrezionali

La possibilità di derogare in presenza di determinati elementi, rimette la decisione alla discrezionalità dell'organo giudicante

effetti

Responsabilità dell'avvocato

Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045

- l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola, in quanto la sinteticità è "un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle" (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) ed è, si deve qui aggiungere, sul piano processuale un bene-mezzo, un valore strumentale rispetto al fine ultimo, e al valore superiore, della chiarezza e della intelligibilità della decisione nel suo percorso motivazionale.



MODELLI A CONFRONTO

CRITERI REDAZIONALI

D.P.C.S. 167/2016



Validi per tutti gli atti



Limiti dimensionali e deroghe



Tecniche redazionali

D.M. 110/2023



Validi per gli atti fino a
500.000,00 euro



Limiti dimensionali e deroghe



Tecniche redazionali

**PROTOCOLLO
CASSAZIONE 2023**



Validi per tutti gli atti



Limiti dimensionali e deroghe



Tecniche redazionali

Cosa si intende per atto?

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 17
settembre 2019 n. 2203

Scritti
difensivi e
sentenze

“Il dovere di chiarezza e sinteticità è riferito dall'art. 3, c. 2, c.p.a. non agli "scritti" difensivi ma più genericamente agli "atti": il che include anche i documenti depositati” Il deposito di un documento costringe infatti le controparti ed il collegio alla lettura dello stesso, anche al solo scopo di valutarne la pertinenza e la rilevanza, con l'effetto di ostacolare fortemente nel processo la tutela di quei valori, poco sopra richiamati, ai quali il canone di chiarezza e sinteticità è funzionale. In ogni caso, e anche prescindendo dal superiore rilievo con l'effetto di limitare ai soli scritti difensivi il dovere di sinteticità, a tali documenti il ricorrente ha fatto rinvio nei propri scritti (così, ad esempio, a pag. 131 del ricorso n. 1571/2016), con l'effetto di ampliare ulteriormente - mediante la tecnica del rinvio - l'oggetto di tali scritti attraverso l'integrazione ed il richiamo documentale.”

D.M. 110/2023 INTRODUCE UNA LIMITAZIONE PER VALORE

Il D.M. espressamente prevede che quanto in esso contemplato si applichi alle vertenze il cui valore sia al di sotto dei 500.000,00 euro

E per quelle di valore pari o superiore a 500.000,00 euro?



E' un liberi tutti per cause di questo valore?



Il valore così elevato è di per sé davvero un discrimen corretto?



Per cause di questo valore il dovere di sinteticità, di cui all'art. 121 c.p.c., rimane una mera prescrizione generale non sanzionabile?

LIMITI DIMENSIONALI

D.P.C.S. 167/2016 Art. 3

30.000 caratteri (15 pag.) per i riti in materia di accesso, silenzio, elettorale (129 c.p.a.), d.i., ottemperanza a decisioni di suddetti riti, a decisioni del g.o. e per gli altri riti speciali

70.000 caratteri (35 pag.) per rito ordinario, abbreviato (ex 119 c.p.a.) appalti, elettorale (ex 130 c.p.a.)

La memoria di costituzione unica relativa a più di 2 ricorsi o impugnazioni, proposti contro atto plurimo, non può eccedere le dimensioni delle singole memorie diviso due;

La domanda cautelare proposta successivamente al ricorso e quella ex art. 111 c.p.a. non può superare rispettivamente i 10.000 (5 pag.) per i riti in materia di accesso etc. e i 20.000 (10 pag) caratteri per i riti ordinari etc.

D.M. 110/2023 Art. 3

80.000 caratteri (40 pag) per gli atti introduttivi, intervento e chiamata di terzi

50.000 caratteri (26 pag.) per le memorie, repliche e gli altri atti del giudizio

10.000 caratteri (5 pag.) per le note scritte in sostituzione dell'udienza

PROTOCOLLO CASSAZIONE 2023

Svolgimento del processo in max. 5 pag.

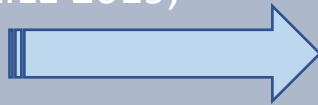
Esposizione dei motivi in max. 30 pag.

Memorie di max 15 pag.

ESTENSIONE LIMITI DIMENSIONALI

- I LIMITI DIMENSIONALI PREVISTI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TROVANO APPLICAZIONE ANCHE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?

- CONS. STATO, SEZ. I, 30 APRILE 2019, N. 1326



“considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; considerato che occorre fare applicazione di tale principio anche in sede di ricorso straordinario, atteso che “l’istituto ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo” (Corte Cost., 2 aprile 2014 n. 73); considerato che, qualora le parti non osservino il predetto dovere di sinteticità, deve spettare al Consiglio di Stato, in sede consultiva, fissare criteri e limiti dimensionali al ricorso e agli altri atti difensivi con valutazione che tenga in considerazione la controversia introdotta con ricorso straordinario e la peculiarità del rimedio straordinario stesso....considerato, dunque, che per la decisione del presente ricorso straordinario (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte ricorrente va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio – alla quale unicamente fare riferimento per la decisione del ricorso straordinario....sospende l’adozione del parere in attesa dell’incombente istruttorio di cui in motivazione”

VERIFICA LIMITI DIMENSIONALI

CRITERIO VINCOLANTE E' IL NUMERO DI CARATTERI E NON IL NUMERO DI PAGINE

- Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6043
- lo sforamento dei limiti dimensionali deve essere correlato prevalentemente al numero dei caratteri, il solo che abbia carattere vincolante, anziché al numero delle pagine (che ha natura orientativa), e deve essere comunque sempre valutato, secondo un canone di ragionevolezza che contemperi in modo equilibrato, e non esasperato, l'obbligo di sinteticità con la garanzia della tutela giurisdizionale, alla luce delle esigenze difensive che abbiano indotto la parte a superare il limite massimo delle pagine

LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI CENSURATA IN PRIMO GRADO NON PUÓ ESSERE RIMESSA AL GIUDICE, MA VA DIMOSTRATA DALLA PARTE

- Cons. Stato Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372
- incombe al ricorrente in primo grado la dimostrazione di aver rispettato i limiti imposti dal regolamento, mentre non si può ipotizzare che sia onere del giudice verificarlo, mediante la trasposizione del testo in caratteri diversi o in una diversa formattazione.

DEROGHE LIMITI DIMENSIONALI

D.P.C.S. 167/2016

Ammesse entro determinati limiti dimensionali in presenza di particolari questioni e/o interessi

Istanza preventiva (Art. 6) su cui decide il Presidente o magistrato da lui delegato

Istanza postuma (art. 7) solo in via eccezionale

D.M. 110/2023 Art. 5

Ammesse in caso di particolare complessità, per tipologia, valore, n. parti, interessi coinvolti

Le ragioni vanno specificate in atto, inserendo indice e breve sintesi del contenuto dell'atto

Deroga sempre ammessa in caso di domanda riconvenzionale, chiamata del terzo, integrazione contraddittorio, riassunzione, impugnazione incidentale

PROTOCOLLO CASSAZIONE 2023

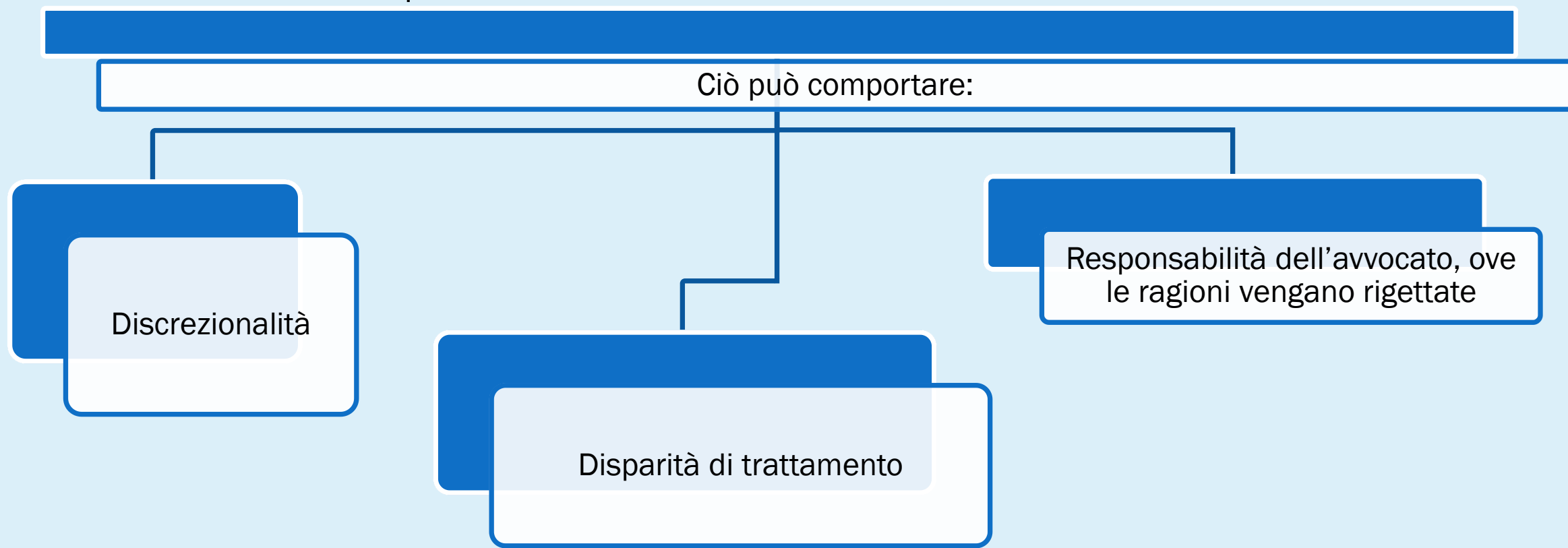
Ammesse in presenza di valide ragioni

Le ragioni devono essere esplicitate nell'atto

Deroga ammessa in caso di ricorso incidentale nel contesto del controricorso

Vaglio delle ragioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali

Le deroghe – salvo le ipotesi di legge – sono lasciate alla decisione dell'autorità giudiziaria, che valuterà, secondo il caso di specie la loro sussistenza o meno



Per l'autorizzazione alla deroga postuma

La domanda va presentata non al Presidente ma al collegio a cui è affidata la vertenza, pena la sua improcedibilità.

(C.G.A.R.S. 11 febbraio 2022, n. 17 e Cons. Stato, Sez.VI, 18 maggio 2021, n. 826

Cons. Stato, Sez. II, 26 settembre 2022, n. 8273 per il quale: “i gravi e giustificati motivi che, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167, consentono al giudice di autorizzare ex post il superamento dei limiti dimensionali devono riferirsi anche alle ragioni per cui l'autorizzazione non è stata chiesta in via preventiva”

C.G.A.R.S. 22 maggio 2023 n. 350 per il quale: “Nell'istanza di autorizzazione "postuma" la sussistenza di "gravi e giustificati motivi" deve riguardare anche le ragioni per cui sia stata omessa la preventiva richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare la concessione di un'autorizzazione c.d. a sanatoria” e , pertanto, “Il ricorso deve dichiararsi inammissibile nella sua interezza poiché l'indicazione dei motivi a sostegno dello stesso inizia da pagina 31 dell'atto di gravame e cioè dopo il superamento dei 70 mila caratteri calcolati alla stregua dell'art. 4 del d.P.C.S.”

SUPERAMENTO LIMITI DIMENSIONALI

D.P.C.S. 167/2016

D.M. 110/2023

PROTOCOLLO
CASSAZIONE 2023

Rilevanza in sede di liquidazione delle spese

Art. 13 ter allegato 2 c.p.a.

Il superamento dei limiti dimensionali rileva davvero solo in punto spese?

Il dovere di sinteticità viene fatto rilevare per l'inammissibilità del ricorso unitamente alla genericità dei motivi addotti (art. 40, II comma, c.p.a.).



Cons. Stato, Sez. IV, 25
gennaio 2023 n. 843

Nel giudizio per cassazione il dovere di sinteticità può assumere rilievo ove venga meno il principio di autosufficienza, spostandosi dal piano della mera continenza espositiva a quello della chiarezza espositiva (art. 366 c.p.c.)



Cass. Civile, Sez. II, 19
giugno 2023, n. 17430



Per il processo amministrativo si pone anche l'ulteriore problema delle parti eccedenti i limiti dimensionali, ove non sia stata richiesta la preventiva istanza di deroga.

Art. 13 ter Allegato 2 c.p.a.



Potere o dovere per il Giudice di non tenere conto di quanto scritto in eccedenza?

La posizione discordante della giurisprudenza

Cons. Stato, Sez.VI, 29 agosto 2022 n. 7508, per il quale: “Premesso che trattasi di mera facoltà, non essendovi un obbligo di omettere l'esame delle parti eccedentarie dell'atto processuale.....Come precisato da questo Consiglio di Stato (sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 6890; sez.V, 11 aprile 20018, n. 2190), la violazione dei limiti dimensionali previsti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di per sé, non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità dell'intero atto processuale, bensì comporta una degradazione della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare.”

C.G.A.R.S. 04 aprile 2023 n. 104 per il quale: “ In tema di giustizia amministrativa e limiti dimensionali degli atti processuali, sebbene l'articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., lasci apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell'atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla "benevolenza" che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi "ingiusto", perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali. L'inammissibilità per superamento dei limiti dimensionali previsti dalle citate norme, dunque, si impone – per ineludibile esigenza di terzietà e imparzialità – in quanto la normativa che facoltizza il giudice a non esaminare le questioni svolte oltre i limiti dimensionali dell'atto di parte deve essere interpretata come sempre vincolante.

TECNICHE REDAZIONALI

D.P.C.S. 167/2016

↓
Times New Roman, Courier,
Caratteri di agevole lettura
(come Garamond) con
dimensione caratteri 14 pt

↓
Interlinea 1,5

↓
Margini orizzontali e verticali di
2,5 cm

↓
Nessuna nota

D.M. 110/2023

↓
Caratteri di tipo corrente
con dimensione di 12 pt e
interlinea di 1,5

↓
Margini orizzontali e verticali di
2,5 cm

↓
Parole chiave nel numero max di
20 per individuazione oggetto
del giudizio

↓
Note ammesse solo per
indicazione dei precedenti
giurisprudenziali e per
riferimenti dottrinari

PROTOCOLLO CASSAZIONE 2023

↓
Codice materia tra quelli
indicati nell'allegato I

↓
Parole chiave nel numero max
di 10 per individuazione
oggetto del giudizio

↓
Sintesi dei motivi di ricorso
(entro poche righe) con
indicazione della pagina di
riferimento

